



BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO 2018

1. PREMESSA

1. La Camera di Commercio di Perugia, nell'ambito delle politiche regionali per l'internazionalizzazione, al fine di migliorare i processi di conoscenza dei mercati italiani ed internazionali e di incentivare i processi di internazionalizzazione delle imprese, prevede la concessione di contributi, a favore di imprese singole e associate, volti ad incentivare la partecipazione a fiere di rilevanza internazionale in Italia e all'estero.
2. Per la rilevanza internazionale delle fiere che si svolgono in Italia si farà riferimento esclusivamente a quelle inserite nel Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale per l'anno 2018 pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e consultabile nel sito www.regioni.it.
3. Il contributo viene concesso applicando il regime de minimis ai sensi del Reg. UE n° 1407 del 18.12.2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013).
4. Per le finalità di cui al presente regolamento viene stanziata la somma complessiva di € 400.000,00.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a € 400.000,00 da suddividere in parti uguali fra le partecipazioni a fiere realizzate nel corso del primo e secondo semestre secondo la seguente ripartizione:

Primo semestre (01.01.2018-30.06.2018)	Secondo semestre (01.07.2018-31.12.2018)
€ 200.000,00	€ 200.000,00

3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

1. Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA, relative a manifestazioni di cui all'art. 1 svolte nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e riguardanti:
 - a. affitto dell'area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici;
 - b. noleggio attrezzature per allestimento stand;
 - c. spese di assicurazione;
 - d. quota di iscrizione alla manifestazione;
 - e. iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione;



- f. trasporto dei prodotti esposti in fiera;
 - g. servizio di interpretariato esclusivamente per le fiere che si svolgono all'estero e reso su carta intestata, da professionisti.
2. Non saranno prese in considerazione, ai fini della determinazione delle spese ammissibili:
- le fatture relative all'area espositiva, (Punto a) emesse da enti e società diversi dagli organizzatori ufficiali della manifestazione o ICE - Istituto Commercio Estero, fatta salva la partecipazione a fiere effettuata dalle imprese in forma collettiva (vedi art. 4)
 - le fatture emesse da soggetti o aziende partecipate o collegate all'impresa richiedente il contributo;
 - spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
 - spese di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, altro materiale di consumo, ecc.);
 - spese di viaggio, vitto e alloggio, pass parcheggio;
 - spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
 - spese di personale;
 - imposte e tasse.
3. Al fine dell'individuazione del semestre di competenza, si farà riferimento al giorno d'inizio della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.
4. Il contributo potrà essere concesso per un massimo di due manifestazioni all'annualità di vigenza del Bando, indipendentemente dal semestre di svolgimento.
5. Sono escluse dalla concessione del contributo le partecipazioni ad iniziative finanziate con altre risorse pubbliche, ivi comprese quelle realizzate con il contributo totale o parziale della Camera di Commercio di Perugia, da altri enti del sistema camerale umbro o da Sviluppo Umbria S.p.A.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare richiesta per ottenere il contributo le imprese e loro consorzi, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Perugia, che rientrino nella definizione di microimprese e piccole imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20.05.2003.
2. Sono ammesse al contributo anche le partecipazioni fieristiche realizzate dalle imprese in forma collettiva, attraverso il coordinamento di una delle aziende espositrici o di soggetti aggregatori che abbiano curato l'acquisto degli spazi.



3. La partecipazione collettiva deve rispettare le seguenti condizioni:

- Utilizzo di uno stand comune oppure spazi espositivi adiacenti
- Programmazione e definizione delle attività di partecipazione condivisa dai partner

4. I soggetti beneficiari dovranno:

- Avere sede legale o unità locale iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Perugia;
- risultare in attività regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale (si consiglia di verificare la propria posizione con l'ufficio del diritto annuale prima di presentare la domanda);
- non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267;
- non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
- non essere fornitori di servizi a favore delle amministrazioni camerali di Perugia, anche a titolo gratuito, nell'esercizio in cui si effettuerà la liquidazione del contributo;
- essere in regola con il DURC.

5. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo:

- le imprese che risultano inattive;
- le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale e con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- le imprese che siano fornitori di servizi a favore della Camera di Commercio di Perugia, anche a titolo gratuito, nell'esercizio in cui si effettuerà la liquidazione del contributo
- le imprese che siano morose nei confronti dell'Ente Camerale di appartenenza per somme relative alla partecipazione a precedenti manifestazioni/iniziative;
- le imprese non in regola con il DURC
- le imprese che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria documentazione in seguito ad istanza degli uffici competenti all'istruttoria entro i termini fissati dal presente regolamento

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese di cui all'art. 3 da corrispondersi alle



singole imprese fino ai massimali indicati nel seguente schema:

A) Fiere in Italia rientranti nel Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale per l'anno 2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

- 2.000 euro per la prima domanda di partecipazione
- 1.500 euro per la seconda domanda di partecipazione

B) Fiere in paesi appartenenti all'Unione Europea:

- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione
- 2.500 euro per la seconda domanda di partecipazione

C) Fiere in paesi non appartenenti all'Unione Europea:

- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione
- 3.500 euro per la seconda domanda di partecipazione

2. Per la definizione di prima e seconda domanda si farà riferimento all'ordine di presentazione della domanda indipendentemente dalla tipologia di fiera prevista, a meno che il richiedente non abbia effettuato una scelta diversa nel modello di accesso ai contributi.

3. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo al netto dell'IVA (spese ammesse) sia pari o superiore a 500 euro.

7. RICONOSCIMENTO RATING LEGALITÀ

1. In considerazione della normativa prevista dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2012 n.27 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n.57, il contributo calcolato in base all'articolo precedente viene maggiorato del 5% in presenza di impresa con rating pari a una stelletta, del 10% in caso di impresa con rating pari a due stellette e del 15% in caso di impresa con rating pari a tre stellette.

2. Il requisito del rating di legalità dovrà essere riconosciuto all'impresa beneficiaria entro la data di presentazione della richiesta di contributo.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le domande, redatte secondo lo schema allegato e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, in regola con l'imposta di bollo, dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Perugia esclusivamente con invio TELEMATICO secondo le indicazioni del presente articolo con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov.

2. Le domande dovranno essere presentate:

- dalle ore 8:00 del 5 luglio alle ore 21:00 del 31 luglio 2018 per manifestazioni svoltesi nel



- primo semestre 2018 (01.01.2018- 30.06.2018);
- dalle ore 8:00 del 3 gennaio alle ore 21:00 del 31 gennaio 2019 per manifestazioni svoltesi nel secondo semestre 2018 (01.07.2018 – 31.12.2018).
3. Non saranno considerate ammissibili domande di ammissione al contributo inviate con altre modalità di trasmissione o al di fuori dei termini fissati dal comma che precede.
4. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. Il modulo di procura per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.pg.camcom.gov.it.
5. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.
 - Questionario sulle caratteristiche dell'attività realizzata con il contributo della Camera di Commercio
 - Copia delle fatture per ciascuna voce di spesa ammissibile, debitamente quietanzate, in base a quanto specificato nell'articolo 9.
6. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito internet www.pg.camcom.gov.it (salvo i casi di esenzione).
7. Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
 - copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
8. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
9. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
10. Le domande ritenute ammissibili verranno finanziate fino all'esaurimento del fondo stanziato per ciascun semestre; qualora non fossero utilizzate le risorse relative al primo



semestre verranno aggiunte a quelle del secondo e viceversa.

11. Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

12. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di spedizione della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

9. RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della liquidazione del contributo, le imprese ammesse dovranno presentare insieme alla domanda di contributo la seguente documentazione:

- questionario sulle caratteristiche dell'attività realizzata con il contributo della Camera di Commercio
- copia delle fatture per ciascuna voce di spesa ammissibile, debitamente quietanzate.

2. Le modalità di pagamento ammesse come quietanza, obbligatoriamente corredate da relativo estratto conto, sono esclusivamente: ricevuta bancaria, bonifico bancario, assegno bancario.

3. Non verranno rimborsati pagamenti effettuati in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

4. Nel caso di partecipazioni collettive, l'azienda co-espositrice che richiede il contributo dovrà fornire, relativamente allo stand, oltre alle fatture per quota parte, anche la fattura totale rilasciata dagli organizzatori ufficiali della manifestazione all'azienda capofila o al soggetto aggregatore che ha acquisito gli spazi.

10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ciascun semestre, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a redigere la graduatoria.

2. Il contributo sarà prioritariamente assegnato alle imprese che abbiano presentato domanda di accesso per la prima fiera delle due consentite, nell'arco dell'intera annualità di riferimento.

3. Qualora, effettuata tale assegnazione, risulti un avanzo di fondi, si procederà all'assegnazione del contributo alle imprese che abbiano presentato domanda di accesso per la seconda fiera.



4. Per ciascuna categoria di domande l'ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell'istanza di accesso ai contributi.
5. In caso di parità nell'ultima posizione di priorità, in presenza di fondo non sufficientemente capiente, si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili fra tutti coloro che occupano tale ultima posizione.
6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare l'esattezza delle informazioni dichiarate e della documentazione prodotta nelle diverse fasi d'istruttoria; a tal fine, potrà richiedere informazioni aggiuntive che dovranno essere fornite dall'impresa entro 15 giorni dalla comunicazione. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione entro i termini indicati, dovrà intendersi quale rinuncia alla richiesta di contributo.
7. **Non saranno effettuate comunicazioni postali ai richiedenti. L'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda verrà utilizzato per ogni comunicazione.**
8. Terminata l'istruttoria l'elenco delle imprese ammesse a contributo sarà esposto all'albo camerale e pubblicato nel sito delle Camere di Commercio di Perugia all'indirizzo www.pg.camcom.gov.it.
- 9 La Camera di Commercio di Perugia si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare la regolarità e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione allegata alla domanda.

11. AIUTI DI STATO

1. I contributi concessi sulla base del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.
2. I contributi previsti dal presente bando si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18.12.2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.
3. La normativa richiamata comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro.
4. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere



il massimale.

5. Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

6. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

7. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti «de minimis» ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Gli incentivi erogati in base al presente regolamento sono sottoposti ai limiti fissati dall'art. 4, comma 6, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (Spending review) il quale dispone che, salvo alcuni soggetti espressamente indicati, «gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 c.c., che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.



2. Per tutto quanto non regolamentato dal presente regolamento si fa riferimento, oltreché alla normativa nazionale, al regolamento camerale, approvato con delibera consiliare n. 9 del 16.05.2017, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato, per la Camera di Commercio di Perugia, al responsabile dell'UOS Incentivi e sovvenzioni alle Imprese – Area Studi e Promozione Economica.

2. Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Camera di Commercio di Perugia

UOS Incentivi e Sovvenzioni alle imprese 075/5748267-340-213 promozione@pg.camcom.it

Dirigente Area – Dr. Fabrizio Fratini

Funzionario Responsabile UOS – Dr.ssa Claudia Committeri

3. La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.